Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Venerdì 18 agosto — Numero 194

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0.80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1141 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia e il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne proroga la validità fino alla fine della guerra, sono convertiti in legge.

Art. 2.

Il R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1625, che proroga di sei mesi la durata in vigore del R. decreto 2 maggio 1915, n. 634, circa il soggiorno degli stranieri in Italia è ratificato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SCHANZER.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 23 luglio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Letojanni (Messina).

SIRE!

In seguito ad una inchiesta, disposta dal prefetto di Messina, nel maggio 1921, sul funzionamento della civica azienda di Letojanni, venivano messe in luce non poche e non lievi irregolarità a carico di quella Amministrazione comunale.

Nel febbraio scorso il Ministero - dato il tempo trascorso dai primi accertamenti - fece eseguire una nuova inchiesta affidandola ad un proprio funzionario, il quale ha confermata la fondatezza di una notevole parte di essi, specie per quanto riguarda

il difettoso funzionamento dei servizi pubblici, le partigianerie nell'applicazione dei tributi locali, la mancata compilazione dell'elenco dei poveri, ecc. Una speciale ispezione, inoltre, compiuta successivamente sulla gestione dei sussidi militari affidati al Comune, ha messo in rilievo anche in tale servizio varie deficienze ed irregolarità le quali, insieme con quelle risultanti dall'inchiesta precedente, furono debitamente contestate all'Amministrazione municipale.

Ma le deduzioni fornite da quest'ultima non sono tali da distruggere efficacemente i rilievi fatti.

E poichè la natura delle irregolarità accertate fa ritenere che gli ordinari mezzi a disposizione dell'autorità di vigilanza e di tutela non sarebbero sufficienti per far rientrare, senza altro, nella legalità quella civica azienda, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che, sul conforme parere manifestato dal Consiglio di Stato, in adunanza del 31 maggio scorso, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 approvato con R. decreto 17 agosto 1917, numero 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Letojanni, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Giovanni Battista Scicli, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Al predetto R. commissario sono affidati i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9, del testo unico sopracitato.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 6 agosto 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castel San Giovanni (Piacenza).

SIRE!

In seguito al risultato delle ultime elezioni politiche, la maggioranza del Consiglio comunale di Castel San Giovanni, nonchè il sindaco o la Giunta municipale, rassegnarono le dimissioni, sicchè il prefetto - per assicurare la continuità dei pubblici servizi - dovette affidare la gestione provvisoria dell'azienda comunale ad un commissario.

Non essendo però conveniente e legittimo protrarre più oltre la gestione dello straordinario amministratore o poichè, d'altra parte, non è possibile per ragioni di ordine pubblico, indire, per ora, i comizi per la ricostituzione dell'Amministrazione elettiva, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione del commissario prefettizio in Regio, anche perchè questi, con più ampi poteri, possa condurre a termine la iniziata sistemazione della civica azienda.

A ciò provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 luglio scorso, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il Consiglio comunale di Castel San Giovanni in provincia di Piacenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottore Torquato Vitali è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 luglio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pesaro.

SIRE!

Un'inchiesta, recentemente eseguita, sull'andamento della civica azienda di Pesaro, ha messo in luce che quel Comune trovasi in gravi e preoccupanti condizioni finanziarie, in conseguenza, sopra tutto, dei criteri non sempre obbiettivi, ai quali gli amministratori hanno ispirato la loro azione.

Il considerevole aumento della sovrimposta fondiaria e le ingiustificate esenzioni dalla tassa di famiglia, le cui tariffe sono state, d'altra parte, eccessivamente inasprite, dimostrano chiaramente che l'Amministrazione non si è attenuta, in materia tributaria, a principi di giustizia e di equità.

Di fronte a tale notevole pressione degli oneri tributari si è dovuta constatare, inoltre, una trascuratezza nell'accertamento e nella riscossione di altre tasse ed imposte.

Per contro, si è notevolmente largheggiato nelle spese, come quella per i miglioramenti organici a favore del personale, che risulta superiore alle effettive esigenze dei servizi, per le scuole e per gli insegnanti elementari, nonchè per i servizi pubblici nelle frazioni, mentre le critiche condizioni del bilancio richiedono la più rigida ed oculata parsimonia nella gestione del pubblico denaro.

Grave nocumento è pure derivato alla finanza comunale dal costante atteggiamento di favore tenuto dall'Amministrazione verso alcune cooperative del luogo.

Varie deficenze sono, infine, state riscontrate nel funzionamento in genere dei pubblici servizi.

Le risultanze dell'inchiesta furono contestate all'Amministrazione comunale, ma le deduzioni da essa presentate non eliminano, nè attenuano la gravità degli addebiti mossi.

Dato, pertanto, il dissesto finanziario nel quale trovasi la civica azienda e non ravvisandosi, nel caso, sufficienti gli ordinari mezzi di vigilanza e di tutela per far rientrare l'Amministrazione nell'orbita della legge, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 corr., lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pesaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. avv. Gaetano Gargiulo, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 6 agosto 1922 sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Mortara (Pavia).

SIRE!

Mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Mortara per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non consentendo, d'altra parte, le condizioni attuali dell'ordine pubblico di procedere subito alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto, in data 1° maggio 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Mortara in provincia di Pavia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Mortara, è prorogato di tre mesi

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a Roma, addì 6 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il signor Emilio Bracci Devoti, nato a Roma da Giovanni e da Giulia Filonardi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Bracci il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 26 luglio u. s. del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata, e l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Emilio Bracci il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 9 agosto 1922.

Il ministro
TADDEI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Emma Suscipi fu Ettore, nata a Montecelio trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555 la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Suscipi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 26 luglio u. s. del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge sopracitata e l'articolo 7 del regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Emma Suscipi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 9 agosto 1922.

Il ministro
TADDEI.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI

Situazione al 31 dicembre 1921

(Art. 21 del regolamento approvato col Regio

	ATTIVO.		
1	Cassiere dell'Amministrazione - Conto del numerario in cassa	L.	5,515,238 57
2	Tesoro dello Stato { Conto corrente per il servizio di stralcio della Cassa militare	»	208,495 01
	Tesoro dello Stato { Conto corrente infruttifero	»	423,219,643 57
3	Partecipazione della Cassa depositi e prestiti al Consorzio di credito per opere pubbliche	»	37,800,000 —
4	» » » al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali	»	25,000,000 —
5	Ordini di riscossione emessi, rimasti da incassare	»	397,528,846 52
6	Titoli di rendita di proprietà della Cassa { conto capitale	»	5,757,536,315 96
7	Titoli di rendita di proprietà della Cassa { conto interessi	»	91,761,075 28
8	Credito verso i depositanti in effetti pubblici, per tassa di custodia dovuta e non pagata	»	380,081 87
9	Prestiti ai Comuni, Provincie e Consorzi { conto capitale	»	2,307,190,221 15
10	Prestiti ai Comuni, Provincie e Consorzi { conto interessi	»	34,980,244 71
11	Anticipazioni varie fatte a pubbliche amministrazioni	»	863,117,379 65
12	Somme impiegate in conto corrente fruttifero col R. tesoro	»	452,660,159 63
13	Debitori diversi	»	2,361,763 36
14	Quadri ed altri oggetti d'arte	»	15,654 50
15	Mobilio d'ufficio (per memoria)	»	1 —
16	Titoli di rendita delle gestioni diverse { conto capitale	»	142,554,307 64
17	Titoli di rendita delle gestioni diverse { conto interessi	»	1,997,140 41
18	Titoli di rendita dei fondi di riserva { conto capitale	»	552,499,354 23
19	Titoli di rendita dei fondi di riserva { conto interessi	»	13,695,262 29
20	Palazzo, sede dell'Amministrazione, di proprietà del Fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti	»	4,419,694 68
21	Spese da liquidare	»	408,571,445 98
		L.	11,523,012,325 99
22	Effetti pubblici in deposito, presso { l'Amministrazione centrale	»	881,341,532 24
23	Effetti pubblici in deposito, presso { le sezioni di R. tesoreria provinciale	»	955,615,159 16
		L.	13,359,969,017 39

Il direttore generale: GALLI.

PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

E PRESTITI E DELLE GESTIONI ANNESSE

della Cassa depositi e prestiti

decreto 9 dicembre 1875, numero 2802, serie 2ª).

PASSIVO.

N.	Voce		Importo
1	Tesoro dello Stato - Conto dei pagamenti fatti nelle sezioni di R. tesoreria provinciale	L.	373,011,252 54
2	Mandati di pagamento emessi, rimasti da pagare	»	366,439,132 40
3	Depositi in numerario — conto capitale	»	441,434,086 82
4	Depositi in numerario — conto interessi	»	29,519,900 12
5	Depositi in effetti pubblici - conto degli interessi rimasti da pagare	»	10,734,016 52
6	Tesoro dello Stato — conto corrente 1 % di cui art. 2 R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028	»	92,611,329 28
7	Tesoro dello Stato — conto corrente 2 % di cui RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, 23 novembre 1914, n. 1286, e 23 maggio 1915, n. 798	»	250,000,000 —
8	Banca d'Italia - Conto corrente 3 % di cui art. 67 T. U. 2 gennaio 1913, n. 453	»	20,000,000 —
9	Ministero delle poste - C/o per il servizio dei Conti correnti ed assegni postali	»	57,363,332 71
10	Conti correnti vari	»	232,177,825 27
11	Contabilità speciali - Conti correnti con le gestioni annesse aventi rendiconto speciale	»	8,431,714,882 70
12	Spese d'amministrazione stanziate in bilancio, rimaste da erogare	»	90,123 05
13	Debito verso l'Erario per imposta di ricchezza mobile rimasta da pagare	»	1,178,349 52
14	Creditori diversi	»	42,244,150 54
15	Patrimoni delle gestioni diverse	»	170,875,812 53
16	Fondi di riserva	»	574,430,100 75
17	Entrate da liquidare	»	429,187,981 26
		L.	11,523,012,325 99
18	Debito verso i depositanti di effetti pubblici	L.	1,836,956,691 40
		L.	13,359,969,017 39

Roma, addì 15 luglio 1922.

Visto, *L'ex-amministratore generale*: VENOSTA.

Il direttore capo della ragioneria: GARBAZZI.

Situazione al 31 dicembre 1921 del servizio delle

(Leggi 24 gennaio 1864, n. 1636, 13 marzo 1860,

ATTIVO.

Rendita consolidata	L.	5,704,375 40
Interessi attivi	»	148,773 75
Cassa dei depositi e prestiti - Scrittura generale	»	464,233 93
	L.	6,317,383 08

Situazione al 31 dicembre 1921 della

(Art. 1 della legge 27 maggio 1875, n. 2779. serie 2ª

ATTIVO.

Ministero delle poste e dei telegrafi conto corr. per acquisto rendita su richiesta dei depositanti suo debito	L.	223,052 88
Rendita consolidata - Capitale della rendita rimasta da consegnare ai librettisti	»	7,898,587 35
Capitale della rendita del fondo di riserva	»	106,161,748 11
Rata d'interessi sulla detta rendita, rimasta da riscuotere	»	2,235,289 18
Interessi rimasti da riscuotere sullarendita rimasta da consegnare ai librettisti	»	240,652 47
Debitori e creditori diversi - Debitori	»	96,345 —
Mobilio	»	1 —
Capitali amministrati dalla Cassa depositi e prestiti	»	8,261,149,069 51
Conto del Palazzo	»	5,507,723 12
Spese da liquidare	»	284,647,440 86
	L.	8,668,159,909 48

Situazione al 31 dicembre 1921 del Fondo pel

(Legge 28 giugno 1885, n. 3188, serie 3ª, e Regio

ATTIVO.

Capitali rinvestiti in rendita consolidata	L.	16,167,900 —
Rata d'interessi sulla detta rendita, rimasta da riscuotere	»	289,796 50
Cassa depositi e prestiti - Suo debito	»	32 09
	L.	16,457,728 59

Situazione al 31 dicembre 1921 dei fondi e valori della Cassa nazionale

(Art. 31 del testo unico di legge approvato

ATTIVO.

Titoli di rendita - Conto capitale	L.	661,845,026 80
Titoli di rendita - Conto interessi	»	5,335,073 75
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente	»	4,893,158 86
	L.	672,073,259 41

affrancazioni dei canoni, censi ed altre prestazioni.

(Toscana), n. 145, e 27 maggio 1875, n. 2779).

PASSIVO.		
Annualità d'affrancazioni	L.	5,560,650 45
Depositi d'affrancazioni	»	231,897 05
Interessi passivi	»	513,812 95
Debitori e creditori diversi - Creditori	»	11,022 63
	L.	6,317,383 08

Cassa centrale postale di risparmio.

e art. 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835, serie 3ª)

PASSIVO.			
Depositidel risparmio - Ammontare dei depositi vigenti	Libretti nominativi	L.	8,076,655,853 14
	Id. al portatore	»	17,577,006 39
Depositi giudiziari - Ammontare dei depositi vigenti		»	55,634,300 41
Fondo di riserva		»	114,370,461 23
Tesoro dello Stato - Imposta di ricchezza mobile		»	16,904,477 51
Debitori e creditori diversi - Creditori		»	10,512,629 01
Entrate da liquidare		»	376,505,181 79
		L.	8,668,159,909 48

servizio del prestito della Croce Rossa italiana.

decreto 6 dicembre 1885, n. 3559 (serie 3ª).

PASSIVO.		
Valore attuale dei rimborsi e dei premi da pagarsi per l'integrale estinzione del prestito	L.	13,498,331 65
Premi e rimborsi sorteggiati rimasti da pagare	»	1,663,318 —
Differenza a pareggio (avanzi)	»	1,296,078 94
	L	16,457,728 59

di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai.

con R. decreto 28 luglio 1901, n. 386).

PASSIVO.		
Saldo fondi e valori presso la Cassa depositi e prestiti	L.	672,073,259 41
	L.	672,073,259 41

Situazione al 31 dicembre 1921 degli

(Leggi 21 marzo 1907, n. 132 e 29 marzo 1900,

ATTIVO.

		Fondo pensioni e sussidi al personale ferroviario	Fondi speciali
Capitali rinvestiti in titoli di rendita	L.	529,646,610 10	51,373,830 16
Rate d'interessi rimasto da riscuotere	»	11,171,989 69	1,407,673 01
Credito verso la Società delle strade ferrate Meridionali e Mediterranee	»	44,028,671 64	—
Mutui	»	154,833,842 02	—
Fondi in conto corrente fruttifero colla Cassa depositi e prestiti	»	—	18,991,232 23
		739,681,113 45	71,772,735 40
		L. 811,453,848 85	

Roma, 30 giugno 1922.

Situazione al 31 dicembre 1921 della sezione

(Libro secondo - parte seconda - del testo unico di leggi

ATTIVO.

Mutui in cartello ordinario 4 0/0 - Capitale vigente al 31 dicembre 1921	L.		215,899,076 45
Mutuo in cartelle speciali 3.75 0/0 concesso al comune di Roma - Capitale vigente al 31 dicembre 1921	»		136,553,487 08
Mutui in cartelle ordinario 3.75 0/0 - Capitale vigente al 31 dicembre 1921	»		98,820,778 44
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente fruttifero - Suo debito	»		4,000,000 —
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente infruttifero - Suo debito	»		3,829,753 47
Titoli emessi o garantiti dallo Stato - Conto fondo di riserva - Titoli alla pari in deposito presso il tesoriere centrale	»		15,337,157 35
Mutuatari diversi: Rate tollerate a Comuni colpiti dal terremoto nelle provincie di Aquila, Campobasso e Caserta		—	
Mutuatari diversi: Somme rimaste da versare o delle quali venne differito il versamento, ivi comprese le somme dovute da esattorie gestite da delegati governativi		—	
			48,312 07
Comune di Roma - Suo conto corrente speciale in relazione all'art. 10 del R. decreto 11 luglio 1904, n. 337 ed all'art. 1, 2° comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 15 luglio 1911, n. 755, approvato con R. decreto 3 settembre 1911, n. 1203 - Debito del comune di Roma	L.		79,472 89
Tesoro dello Stato - Suo conto corrente speciale in relazione all'articolo 1, 2° comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 15 luglio 1911, n. 755, approvato con R. decreto 3 settembre 1911, n. 1203 - Debito del Tesoro dello Stato	»		430,141 04
Case bancarie estere - Loro conto corrente - Debito delle Case bancarie estere	»		144,667 23
Conto provvisorio delle cartelle ordinarie 4 0/0 da alienare - Suo debito	»		4,846,600 —
Conto diritti di bollo sui titoli rappresentanti cartelle ordinarie o speciali - Suo debito	»		10,774 70
Mobilio	»		1 —
Spese da liquidare	»		18,260,717 57
	L.		498,260,941 29

Roma, 30 giugno 1921.

Il direttore generale: GALLI.

Istituti di previdenza ferroviari.

n. 101, (articoli 21 e 22) e 9 luglio 1908, n. 418).

PASSIVO.		Fondo pensioni e sussidi al personale ferroviario	Fondi speciali
Patrimonio	L.	734,207,915 13	71,772,735 30
Debito in conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti	»	5,473,198 32	—
		739,681,113 45	71,772,735 40
		L. 811,453,848 35	

Il direttore capo della ragioneria: GARBAZZI.

autonoma di Credito comunale e provinciale.

approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453).

PASSIVO.			
Cartelle ordinarie 4 0|0 - Capitale nominale di quelle vigenti al 31 dicembre 1921	L.		215,899,400 —
Titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 0|0 del prestito concesso al comune di Roma - Capitale nominale dei titoli vigenti al 31 dicembre 1921	»		136,553,500 —
Titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 0|0 - Capitale nominale dei titoli vigenti al 31 dicembre 1921	»		98,821,000 —
Cartelle ordinarie 4 0|0 - Competenze rimaste da pagare e cioè:			
Interessi	L.	4,373,192 —	
Capitale	»	2,181,880 —	6,555,072 —
Titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 0|0 del prestito concesso al comune di Roma - Competenze rimaste da pagare, e cioè:			
Interessi	L.	412,258 04	
Capitale	»	724,471 08	1,036,729 12
Titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 0|0 - Competenze rimaste da pagare, e cioè:			
Interessi	L.	1,958,982 50	
Capitale	»	1,447,100 —	3,406,082 50
Mutuatari diversi - Somme anticipate	»		31,669 79
Mutuatari diversi - Somme rimaste da pagare a saldo dei prestiti in cartelle ordinarie 4 0|0	»		1,322,523 51
Mutuatari diversi - Interessi da rimborsare sui mutui non interamente somministrati	»		90,754 36
Debitori e creditori diversi - Loro credito	»		61,749 79
Direzione generale delle tasse sugli affari - Conto diritti di bollo - Suo credito	»		10,774 70
Creditori per spese d'amministrazione - Spese impegnate e non soddisfatte	»		24,607 11
Bilancio dello Stato - Quote di annualità pagate e accantonate - Suo credito	»		16,832 93
Fondo di riserva	»		15,684,771 18
Entrate da liquidare	»		18,745,444 30
	L.		498,260,941 29

Visto: *L'ex-amministratore generale* VENOSTA.

Il direttore capo della ragioneria LOVECCHIO.

DIREZIONE GENERALE DEGLI

Situazione al 31 dicembre 1921 del Monte delle

(Testo unico delle leggi riguardanti gli Istituti di previdenza approvato

ATTIVO.		
Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (articolo 12 del regolamento 23 giugno 1904, n. 635)	L.	87,704,627 60
Detti in cartelle del Credito comunale e provinciale (art. 12 del regolamento suddetto)	»	91,203,200 –
Detti impiegati in rendita del consolidato 3.50 % e 5 °/₀ netto (art. 12 del regolamento suddetto) . .	»	191,177,022 71
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sulla rendita e sul consolidato del prestito nazionale .	»	5,734,224 75
Detta rimasta da riscuotere sulle cartelle del Credito comunale e provinciale	»	1,798,639 60
Fondi in conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti (art. 6 del regolamento suddetto) .	»	9,045,482 37
Interessi rimasti da riscuotere sulle somme in conto corrente provvisorio	»	352,591 24
Interessi di mora	»	38,229 70
Contributi maturati e non ancora versati dai Comuni nelle Sezioni di Regia tesoreria provinciale . .	»	8,627,644 31
Somme liquidate ma non introitate al 31 dicembre 1921 per quote di pensioni e di indennità poste a carico di enti	»	90,887 09
Ritenute 1 e 2 0/0 sulle pensioni maturate nel 1921 - rimaste da introitare	»	117,531 52
Saldo del conto « Debitori diversi »	»	2,581,144 56
Mobili (per memoria)	»	1 –
	L.	398,471,226 45

Situazione al 31 dicembre 1921 del Fondo per l'educazione

(Testo unico delle leggi riguardanti gli Istituti di previdenza, approvato col R. decreto

ATTIVO.		
Capitali impiegati in consolidato 5 °/₀	L.	2,383,485 54
Fondi in conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti	»	154,500 79
Interessi sul detto conto corrente, rimasti da riscuotere	»	6,297 86
Interessi rimasti da riscuotere sul consolidato 5 °/₀	»	67,845 –
Giornata di stipendio scaduta e non ancora versata nelle sezioni di Regia tesoreria provinciale . .	»	217,028 77
Tassa supplementare di bollo rimasta da riscuotere	»	73,216 80
Saldo del conto « Debitori diversi »	»	1,440 –
	L.	2,903,814 76

ISTITUTI DI PREVIDENZA

pensioni per gli insegnanti pubblici elementari.

col R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 - Libro III - Parte I).

PASSIVO.

Debito per contributi riscossi anticipatamente . . . . »	949,895 79
Rimborsi di contributi rimasti da effettuare . . . . »	1,902 98
Rimborsi agli enti, di quote di pensioni o di indennità indebitamente poste a loro carico . . . . »	1,798 85
Spese d'amministrazione impegnate da erogarsi nel 1922 . . . . »	47,060 83
Indennità e rate di pensioni rimaste da soddisfare. . . . . »	7,050,902 14
Ritenute per imposta di ricchezza mobile addizionale e centesimo di guerra sulle pensioni maturate nel 1921 »	372,659 71
Ritenute 1, 2 0/0 sulle pensioni maturate nel 1921 . . . . »	117,531 52
Versamenti volontari . . . . »	416,112 27
Saldo del conto « Creditori diversi » . . . . »	44,927 39
Patrimonio netto . . . . »	389,474,375 32
L.	393,471,220 45

ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari.

2 gennaio 1913, n. 453 - Libro III - parte II, e legge 26 giugno 1913, n. 836.

PASSIVO.

Giornata di stipendio versata anticipatamente . . . . L.	83,760 03
Saldo del conto « Creditori diversi » . . . . »	4,303 94
Patrimonio netto . . . . »	2,815,750 79
L.	2,903,814 76

Situazione al 31 dicembre 1921 della cassa

(Testo unico 2 gennaio 1913,

ATTIVO.

Capitali impiegati in prestiti alle provincie ed ai comuni (art. 11 del regolamento 9 marzo 1899, n. 121).	L.	20,180,734 74
Detti in cartelle del credito comunale e provinciale (art. 11 del regolamento suddetto)	»	27,682,500 —
Detti in consolidato 5 0|0	»	49,408,390 75
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»	533,133 69
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 0|0	»	1,432,085 —
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la cassa depositi e prestiti (art. 5 del citato regolamento)	»	799,734 35
Interessi attivi maturati sulle somme in conto corrente provvisorio con la cassa depositi	»	42,332 34
Contributi maturati e non ancora versati dai comuni nelle Sezioni di R. tesoreria provinciale	»	1,533,834 09
Somme liquidate ma non introitate al 31 dicembre 1921 per quote di pensioni o di indennità poste a carico dei Comuni, delle Provincie e delle istituzioni di beneficenza	»	20,510 70
Ritenute 1, 2, 3 0|0 sulle pensioni maturate nel 1921 rimaste da introitare	»	33,966 02
Mobili (per memoria)	»	1 —
Sezioni di Regia Tesoreria per somme in meno versate sulle riscosse	»	478 50
	L.	101,667,701 18

Situazione al 31 dicembre 1921 della cassa di previdenza del personale

(Testo unico 2 gennaio 1913,

ATTIVO.

Capitali impiegati in prestiti alle provincie ed ai comuni (art. 5 del regolamento 20 ottobre 1904, n. 729)	L.	654,697 76
Detti in cartelle del credito comunale e provinciale (articolo suddetto)	»	1,443,200 —
Detti in titoli del consolidato 5 0|0	»	3,237,112 84
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»	28,327 75
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 0|0	»	95,955 —
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio colla cassa depositi e prestiti (art. 7 detto regolamento)	»	151,902 09
Interessi sulle somme in conto corrente provvisorio, rimasti da riscuotere	»	6,059 92
Mobili (per memoria)	»	1 —
Debitori diversi	»	5 50
	L.	5,617,261 86

Situazione al 31 dicembre 1921 della cassa di pre

(Testo unico 2 gennaio 1913,

ATTIVO.

Capitali impiegati in prestiti alle provincie ed ai comuni (art. 12 del regolamento 20 ottobre 1904, n. 730)	L.	10,266,532 40
Detti in cartelle del credito comunale e provinciale (articolo suddetto)	»	18,357,600 —
Detti in consolidato 5 0|0	»	78,654,930 49
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»	358,314 50
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 0|0.	»	2,345,780 —
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti (art. 5 del citato regolamento)	»	8,958,957 81
Interessi sul detto conto corrente, rimasti da riscuotere	»	104,421 98
Contributi maturati e non ancora versati nelle Sezioni di R. tesoreria provinciale	»	7,975,012 24
Contributi personali rimasti a trattenere direttamente sugli assegni di riposo	»	1,408 82
Mobili (per memoria)	»	1 —
Ritenute 1 e 2 % sulle pensioni maturate nel 1921 rimaste da introitare	»	7,373 36
Somme liquidate ma non introitate al 31 dicembre 1921 per quote di pensioni o d'indennità poste a carico dei Comuni, delle provincie e delle istituzioni di beneficenza	»	13,786 50
Somme versate in meno dalle sezioni di R. tesoreria provinciale.	»	234 54
	L.	127,044,383 64

di previdenza per le pensioni dei sanitari.
n. 453 - Parte III).

PASSIVO.

Debito per contributi riscossi anticipatamente	L.	74,010 17
Rimborso di contributi volontari disposti ma non ancora effettuati	»	3,511 86
Spese di amministrazione impegnate per l'anno 1922	»	27,733 48
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	1,718,957 96
Indennità rimaste da pagare	»	47,058 72
Ritenuta per imposta di ricchezza mobile, addizionale e centesimo di guerra sulle pensioni, rimasta da versare	»	146,239 81
Ritenute 1, 2, 3 % sulle pensioni maturate nel 1921	»	33,966 02
Rimborso di quote di pensioni e di indennità poste indebitamente a carico di enti	»	448 29
Saldo del conto « Debitori e creditori diversi »	»	12,261 87
Somme versate in più dalle sezioni di tesoreria provinciale	»	4 —
Versamenti volontari	»	474,459 81
Patrimonio - Attivo netto	»	99,129,215 56
	L.	101,667,701 13

tecnico straordinario del catasto e dei servizi tecnici finanziari.
n. 453 - Parte IV).

PASSIVO.

Indennità rimaste da pagare	L.	315,414 53
Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1922	»	495 85
Conto speciale di versamenti delle ritenute a garanzia di lavori	»	77,693 68
Patrimonio netto della gestione propria della Cassa di previdenza	»	5,223,657 88
		5,617,261 89

videnza dei segretari ed altri impiegati degli enti locali.
n. 453 - Parte V).

PASSIVO.

Debito per contributi riscossi anticipatamente	L.	136,231 04
Versamenti volontari in conto capitale	»	63,171 70
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	540,224 90
Indennità rimaste da pagare	»	32,395 63
Ritenute 1 e 2 % sulle pensioni maturate nel 1920	»	7,373 55
Ritenuta di ricchezza mobile, addizionale e centesimo di guerra sulle pensioni rimasta da versare	»	84,961 42
Spese di amministrazione impegnate per il 1921	»	45,675 81
Saldo del conto « Creditori diversi »	»	9,382 23
Somme versate in più dalle sezioni di tesoreria in confronto di quelle riscosse	»	4,816 31
Patrimonio - Attivo netto	»	126,170,101 77
	L.	127,011,383 64

Situazione al 31 dicembre 1921 della Cassa di previ

(Testo unico 2 gennaio 1913,

ATTIVO.

Contributi rimasti da versare	L.	58,753 68
Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed a Comuni	»	354,134 59
Capitali impiegati in cartelle del Credito comunale e provinciale	»	2,633,200
Capitali impiegati in titoli del consolidato 5 per cento	»	10,021,244 91
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su detto cartelle	»	51,316 50
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 per cento	»	290,157 50
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti	»	626,409 68
Interessi sulle somme in conto corrente provvisorio rimasti da riscuotere	»	11,388 31
Mobili (per memoria)	»	1
Debitori diversi	»	91 50
	L.	14,046,697 67

Situazione al 31 dicembre 1921 della Cassa di previdenza

(Testo unico 2 gennaio 1913,

ATTIVO.

Contributi rimasti da versare	L.	872 13
Capitali impiegati in prestiti a Provincie ed a Comuni	»	65,854 58
Capitali impiegati in cartelle del Credito comunale e provinciale	»	2,043,400
Capitali impiegati in titoli del consolidato 5 per cento	»	2,376,702 15
Rata semestrale d'interesse rimasta da riscuotere sulle cartelle	»	40,455 50
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 0/0	»	69,207 50
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti	»	100,442 78
Interessi sulle somme in conto corrente provvisorio rimasti da riscuotere	»	1,321 51
Mobili (per memoria)	»	1 —
Debitori diversi	»	0 45
	L.	4,698,257 60

Situazione al 31 dicembre 1921 della Cassa di previdenza

(Decreto Luogotenenziale n. 1750

ATTIVO.

Capitali impiegati in titoli del consolidato 5 per cento	L.	638,887 85
Capitale in conto corrente colla Cassa depositi	»	100,284 48
Interessi sui titoli del consolidato 5 per cento da riscuotere	»	20,457 50
Interesse sulle somme in conto corrente provvisorio colla Cassa depositi e prestiti	»	980 74
	L.	760,610 57

denza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.

n. 453 - Parte VI).

PASSIVO.		
Creditori d'assegni vitalizi capitalizzati	L.	1,666 47
Contributi da rimborsare	»	1.893 52
Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1922	»	9,601 02
Capitali riservati	»	163,311 34
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	57,083 23
Rate di interessi sui capitali riservati rimaste da soddisfare	»	2,591 70
Indennità rimaste da soddisfare	»	103,368 19
Creditori diversi	»	4,004 76
Patrimonio netto	»	13,703,177 44
	L.	14,046,697 67

per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili.

n. 453 - Parte VII).

PASSIVO.		
Contributi da rimborsare	L.	283 82
Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1922	»	4,774 08
Capitali riservati	»	62,041 27
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	10,575 16
Rate di interessi sui capitali riservati rimaste da soddisfare	»	1,326 66
Indennità rimaste da soddisfare	»	11,788 01
Saldo del conto « Debitori e creditori diversi »	»	3,027 25
Patrimonio netto	»	4,534,490 45
	L.	4,698,257 60

pensioni per il personale delle R. scuole professionali.

del 6 settembre 1917 - Parte VIII).

PASSIVO.		
Spese d'amministrazione impegnate pel 1922	L.	521 83
Patrimonio netto	»	760,088 74
	L.	760,610 57

Situazione al 31 dicembre 1921 dell'Opera di previdenza degli impiegati

(Regio decreto-legge 26 febbraio

ATTIVO.

Capitali impiegati in Consolidato 5 per cento	L.	11,499,929 31
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti	»	4,075,229 54
Mobili (per memoria)	»	1
Interessi rimasti da riscuotere sui titoli del consolidato 5 per cento	»	372,557 50
» » » sul conto corrente con la Cassa depositi e prestiti	»	95,678 47
Debitori diversi	»	132,938 34
	L.	16,176,334 16

Visto: *L'ex-amministratore generale*: VENOSTA.

Il direttore capo di ragioneria: CECCHI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 6)

1ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3 50 0/0 »	646492 646495	1200 50 402 50	Sormano Jolanda fu *Quartillo*, minore, sotto la p. p. della madre Bodone Francesca fu Ambrogio, ved. Sormano, dom. a Sordevolo (Novara). La 2ª rendita è vincolata d'usufrutto	Sormano Jolanda fu *Enrico Quartillo*, minore, ecc. come la precedente
Consolid. 5 0/0	158994	1155 —	Ricci *Clara* di Giambattista moglie di De Matteis Carlo, dom. in Senigallia (Ancona); con usufrutto a Ghiselli *Giselda* fu Paolo, moglie di Ricci Giambattista dom. a Cesana	Ricci *Adele detta Clara* di Giambattista, ecc. come contro; con usufrutto a Ghiselli *Maria-Giselda*, ecc. come contro
Consolid. 5 0/0 Vecchio	960657 212805	250 — 175 —	Chiesa parrocchiale di San Francesco di Assisi in Tonengo, frazione di Mezzè (Torino); con usufrutto vitalizio a Salvetti *Giovanni* fu Pietro	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Salvetti Pietro-Giovanni fu Pietro
3 0/0	C53387	225 —	Varengo Ida fu Giovanni *nubile*, dom. a Caraglio (Cuneo)	Varengo Ida fu Giovanni, *minore* sotto la patria potestà della madre Gallo Petronilla fu G. Battista, ved. di Varengo Giovanni, dom. a Caraglio (Cuneo)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 agosto 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione

1920, n. 219 - Parte IX).

PASSIVO

Rate di assegni rimaste da pagare	L.	76,863 55
Doppie annualità di assegni rimaste da pagare	»	—
Borse di studio rimaste da pagare	»	2,450 —
Rette e spese accessorie rimaste da pagare	»	24,870 45
Spese d'amministrazione impegnate pel 1922	»	78,975 64
Imposte da versare	»	—
Creditori diversi	»	132,938 34
Patrimonio netto	»	15,860,236 18
	L.	16,176,334 16

Roma, 30 giugno 1922. *Il direttore generale*: RAINALDI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 5). 2ª pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	185569	35 —	Prole nascitura dalla signora Cerruti Metilde fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Alfiano Natta (Alessandria) e nel caso che questa non avesse figli a Paletti *Fedele*, Carlo e Felice di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Alfiano Natta	Prole nascitura dalla signora Cerruti Metilde fu Giuseppe, nubile, dom. in Alfiano Natta (Alessandria) e nel caso che questa non avesse figli a Paletti *Pietro Stefano Fedele*, Carlo e Felice di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Alfiano Natta

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 agosto 1922 *Il Direttore generale*: GARBAZZI

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica dell'intestazione dei buoni del tesoro quinquennali, 1ª emissione, n. 321 di L. 500 e n. 322 di L. 1300, intestati erroneamente a Colombo Pasquale il primo ed a Colombo Giuseppina il secondo, entrambi fu Angelo minorenni sotto la patria potestà della madre Tognola Rosa o Rosa - Teresa vedova Colombo, perchè giusta l'atto di notorietà esibito, dovevano invece essere rispettivamente intestati a Colombo Giuseppe - Pasquale Virginio, detto Pasquale, ed a Colombo Giuseppa - Maria vulgo Giuseppina, fu Angelo, minori sotto la patria potestà della madre Tognola Teresa-Maria o Maria-Teresa vedova Colombo

Si diffida chiunque possa avervi interesse che ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettificazione.

Roma, agosto 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Langhirano e Vigatto, in provincia di Parma, è stato, con decreto odierno, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di cavalleria.

Tenenti

Con R. decreto del 7 maggio 1922:

Cinelli Francesco, tenente, in aspettativa dal 15 aprile 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Pittarelli Fausto, tenente, in aspettativa dal 1° febbraio 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 17 aprile 1922:

Gennarelli cav. Leonida, tenente colonnello, in aspettativa dal 9 dicembre 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Vayra cav. Ugo, tenente colonnello, in aspettativa dal 22 ottobre 1920 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 22 aprile 1922.

Balocco cav. Riccardo, tenente colonnello, in aspettativa dal 1° novembre 1921 per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 1° maggio 1922.

Maggiori.

Con R. decreto del 17 aprile 1922:

Becchi cav. Mario, maggiore, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato, a sua domanda, in servizio effettivo dal 1° maggio 1922.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Mainardi cav. Alessandro, maggiore, l'anzianità nel grado di maggiore è stabilita al 14 giugno 1917.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Ranelletti cav. Anacleto, maggiore, collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 1° aprile 1922 per motivi speciali.

Con R. decreto del 7 maggio 1922:

De Virgiliis cav. Alessandro, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Capitani.

Con R. decreto del 17 aprile 1922:

Frascarelli Ugo, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Daro cav. Giuseppe, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Serino Alberto, capitano, in aspettativa dal 30 luglio 1920 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, la aspettativa di cui sopra è prorogata dal 30 marzo 1922.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1922, n. 307;

Veduto il decreto Ministeriale 20 giugno 1922, con il quale sono stati approvati i ruoli organici e le norme pel personale degli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

Veduto l'altro decreto Ministeriale del 1° agosto 1922, col quale si provvede all'assunzione di personale nei ruoli predetti;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla graduale assegnazione per pubblico concorso, dei posti che risultano vacanti;

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli ai seguenti posti:

a) direttore dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro, con l'annuo stipendio di L. 18.000;

b) segretario dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III di Cosenza, con l'annuo stipendio di L. 11.000;

c) segretario dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria, con l'annuo stipendio di L. 11.000

Gli stipendi suddetti sono aumentabili di un decimo al termine di ogni quadriennio e per non più di cinque quadrienni.

A ciascun impiegato spetta una indennità provvisoria a titolo di caroviveri, pari a L. 200 mensili, più L. 30 mensili per ogni persona convivente ed a carico giusta le norme in vigore per gli impiegati dello Stato, limitatamente per altro al coniuge, ai discendenti ed agli ascendenti.

Detti stipendi ed indennità sono corrisposti al netto dell'imposta di ricchezza mobile che grava sui rispettivi Istituti.

Le nomine dei vincitori del concorso si intenderanno fatte provvisoriamente. Il Ministero procederà alla nomina definitiva dopo un triennio di prova, sentito il Consiglio di amministrazione dei rispettivi Istituti.

Al trattamento di quiescenza sarà provveduto in conformità delle disposizioni dei regolamenti interni di ciascun Istituto.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso per uno o più dei posti suindicati dovranno presentare per ogni posto analoga domanda su carta da bollo da L. 2,40 al Ministero di agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e credito agrario) entro il 31 ottobre 1922 allegandovi:

a) atto di nascita, legalizzato dal tribunale;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato come sopra;

c) certificato generale penale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune o dei Comuni in cui l'aspirante ha o ha avuto la sua residenza nell'ultimo decennio;

e) certificato di idoneità fisica, debitamente legalizzato;

f) certificato della R. procura sui procedimenti penali pendenti;

g) titoli di studio, ed ogni altro comprovante la coltura generale dell'aspirante e quella speciale delle discipline giuridiche amministrative e contabili;

h) titoli diretti a dimostrare la idoneità specifica a coprire il posto od i posti, cui ciascun concorrente aspira;

i) eventuali titoli di benemerenze militari e civili.

Alle domande per i posti di segretario dovrà essere unito il diploma originale di laurea in giurisprudenza, o in scienze sociali o commerciali, o copia autentica di esso, e certificato contenente l'indicazione dei voti riportati in ciascuna prova di esame.

Art. 3.

I certificati di cui alla lettera *d)* dell'articolo precedente do-

vranno essere debitamente vistati dalla Prefettura o Sottoprefettura; i certificati di cui alle lettere *b), c), d), e)* ed *f)*, dovranno avere data non anteriore al 1° settembre 1922.

Art. 4.

Per l'esame delle domande e per le proposte di nomina sarà costituita, con decreto del ministro di agricoltura una Commissione esaminatrice. di cinque membri. assistita da un segretario appartenente al ruolo amministrativo del Ministero di agricoltura.

Roma, 3 agosto 1922.

Il ministro
BERTINI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1912, n. 307;

Veduto il decreto Ministeriale 25 giugno 1922, con il quale sono stati approvati i ruoli organici e le norme pel personale degli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

Veduto l'altro decreto Ministeriale del 1° agosto 1922, col quale si provvede all'assunzione di personale nei ruoli predetti;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla graduale assegnazione per pubblico concorso, dei posti che risultano vacanti;

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli ai seguenti posti:

a) Ragioniere dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro. con l'annuo stipendio di L. 10.000.

b) Ragioniere dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III di Cosenza, con l'annuo stipendio di L. 10.000.

c) vice ragioniere dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria, con l'annuo stipendio di L. 7000.

Gli stipendi suddetti sono aumentabili di un decimo al termine di ogni quadriennio e per non più di cinque quadrienni.

A ciascun impiegato spetta una indennità provvisoria a titolo di caroviveri, pari a L. 200 mensili, più L. 30 mensili per ogni persona convivente ed a carico giusta le norme in vigore per gli impiegati dello Stato, limitatamente per altro al coniuge, ai discendenti ed agli ascendenti.

Detti stipendi ed indennità sono corrisposti al netto dell'imposta di ricchezza mobile che grava sui rispettivi Istituti.

Le nomine dei vincitori del concorso si intenderanno fatte provvisoriamente. Il Ministero procederà alla nomina definitiva dopo un triennio di prova, sentito il Consiglio d'amministrazione dei rispettivi Istituti.

Al trattamento di quiescenza sarà provveduto in conformità delle disposizioni dei regolamenti interni di ciascun Istituto.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso per uno o più dei posti suindicati dovranno presentare per ogni posto analoga domanda su carta da bollo da L. 2,40 al Ministero di agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e del credito agrario) entro il 31 ottobre 1922, allegandovi:

a) atto di nascita, legalizzato dal tribunale;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato come sopra;

c) certificato generale penale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni in cui l'aspirante ha avuto la sua residenza nell'ultimo decennio;

e) certificato di idoneità fisica, debitamente legalizzato;

f) certificato della R. procura sui procedimenti penali pendenti;

g) diploma di ragioniere con certificato contenente l'indicazione dei voti riportati in ciascuna prova di esame;

h) ogni altro titolo di studio, comprovante la coltura generale e quella speciale dell'aspirante, nonchè certificati e documenti atti a dimostrare la idoneità specifica a coprire il posto od i posti cui il concorrente aspira;

i) eventuali titoli di benemerenze militari e civili.

Art. 3.

I certificati di cui alla lettera *a)* dell'articolo precedente dovranno essere debitamente vistati dalla Prefettura o Sottoprefettura; i certificati di cui alle lettere *b), c), d), e)*, ed *f)*, dovranno avere data non anteriore al 1° settembre 1922.

Art. 4.

Per l'esame delle domande e per le proposte di nomina sarà costituita, con decreto del ministro di agricoltura una Commissione esaminatrice di cinque membri, assistita da un segretario appartenente al ruolo amministrativo del Ministero di agricoltura.

Roma, 3 agosto 1922.

Il ministro
BERTINI.

N. B. — Questi due bandi di concorso annullano la pubblicazione avvenuta nel n. 189 della *Gazzetta ufficiale* dell'11 andante, a pag. 1975.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO a posti d'insegnante nel R. Conservatorio di musica di Palermo.

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, ai seguenti posti d'insegnante nel R. conservatorio di musica di Palermo:

Professore di pianoforte, con l'annuo stipendio iniziale di L. 5000;

Professore di corno, con l'annuo stipendio iniziale di L. 4600.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 2,40 dovranno essere presentate al Ministero della istruzione pubblica (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 30 settembre 1922, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizione della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c), d), e)*, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a), b), c), e)* dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la sca-

denza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

Chi voglia concorrere per più posti dovrà mandare una domanda speciale per ciascuno con copia dell'elenco dei documenti e dei titoli.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, a cui non potranno essere ammessi che quelli tra i concorrenti i quali abbiano saputo acquistarsi coll'esercizio dell'arte propria sufficienti titoli, per modo che l'esame serva soltanto a integrarli e graduarli e sottoporrà i candidati alle prove d'esame indicate qui appresso per ciascuna cattedra.

A parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra o abbiano riportata ferita in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare e infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente.

PROGRAMMI DI ESAME.

Pianoforte.

Eseguire:

a) un preludio e fuga dal « Clavicembalo ben temperato » di J. S. Bach, estratto a sorte il giorno precedente quello dell'esame fra quelle del 1° volume e la IV, la XII e la XX del 2°;

b) un pezzo di D. Scarlatti scelto dalla Commissione esaminatrice fra cinque presentati dal candidato;

c) la fantasia cromatica e fuga o una delle trascrizioni di Listz, Busoni e D'Albert delle composizioni per organo di J. S. Bach a scelta del candidato;

d) l'adagio di una sonata di Mozart o di Haydn, a propria scelta;

e) la sonata op. 110 di Beethoven;

f) un'importante composizione di Chopin a propria scelta;

g) un'importante composizione di Sgambati o di Cesare Franck a propria scelta;

h) un pezzo ed uno studio importante di Listz a propria scelta.

Interpretare, previa breve osservazione, un pezzo di media difficoltà imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per pianoforte scelto dalla Commissione esaminatrice.

Fare l'analisi di un primo tempo di quintetto con pianoforte, designato dalla Commissione esaminatrice sei ore prima dell'esame e delineare sul pianoforte l'esecuzione complessiva.

Diteggiare in diversi modi, nel tempo fissato dalla Commissione esaminatrice, un passo pianistico scelto dalla Commissione stessa.

Disporre a quattro voci in modo fiorito, nel termine di sei ore ed in stanza chiusa, un canto dato assegnato dalla Commissione esaminatrice.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere, anche coll'accennare a memoria sul pianoforte i temi iniziali, le opere più significative antiche e moderne.

Insegnare ad un estraneo (o meglio ad un proprio allievo) in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Corno.

Eseguire (col corno cromatico in fa):

a) due studi estratti a sorte e previo studio di 2 ore, uno fra dieci del Gallay presentati dal concorrente, ma tra i quali siano inclusi i nn. 3, 7, 9, 12, 17, 21, e l'altro fra i nn. 36, 38, 40, 45, 46, 49, 52, 53, 57, 58 dei 60 studi di Kopprasch;

b) la sonata di Beethoven, op. 17;

c) un pezzo di concerto scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato.

Interpretare, previa breve osservazione e d'intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà imposto dalla Commissione esaminatrice.

Dimostrare di conoscere (anche coll'accennarne a memoria i temi iniziali) le migliori composizioni originali per corno ed i brani difficili e caratteristici per detto istrumento che s'incontrano nelle più note opere teatrali e sinfoniche.

Trasportare all'improvviso, a qualunque intervallo, un brano per corno imposto dalla Commissione esaminatrice.

Eseguire uno studio, a propria scelta, col corno a mano.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere la letteratura didattica relativa al corno.

Insegnare ad un estraneo, o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

Roma, 1° luglio 1922.

Per il ministro
G. CALO'.

CONCORSO al posto d'insegnante di lavori donneschi ed istitutrice nel R. Conservatorio di San Carlo Borromeo in Pienza (Siena).

È aperto il concorso per titoli al posto d'insegnante di lavori donneschi ed istitutrice.

Lo stipendio annuo gravato da tassa di R. M. è di L. 2500 annue, pagabili a dodicesimi posticipati, oltre gli utili della vita interna calcolati in L. 1000.

Le concorrenti, entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica dovranno inviare direttamente al presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto la domanda in carta da bollo da L. 1,20, corredata dei seguenti titoli e documenti:

a) attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non ha oltrepassato il 35° anno di età;

b) certificato medico comprovante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da qualsiasi imperfezione fisica atta a diminuire il prestigio d'insegnante o il pieno adempimento dei propri doveri;

c) certificato penale di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso;

d) certificato di moralità relativo all'ultimo triennio e rilasciato nella forma prescritta dall'art. 2 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431;

e) diploma di abilitazione all'insegnamento di lavori donneschi;

f) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che le concorrenti ritengano opportuno presentare nel proprio interesse;

g) elenco in carta libera di tutti i documenti presentati;

h) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia autentica, debitamente legalizzati.

Nella domanda le concorrenti dovranno indicare con esattezza la propria dimora ed il luogo ove intendano siano loro restituiti i documenti.

La nomina verrà fatta dalla Commissione amministratrice dell'Istituto e sarà sottoposta all'approvazione della competente autorità scolastica provinciale.

La nomina non diverrà definitiva se non dopo un triennio di lodevole servizio.

L'insegnante prescelta dovrà assumere servizio entro 15 giorni dalla partecipazione di nomina, diversamente s'intenderà dimissionaria e la Commissione amministratrice potrà procedere alla nomina di altra insegnante fra le altre concorrenti.

Pienza, 1° luglio 1922.

Il presidente
cav. FRANCESCO CARLETTI.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.